

DOCUMENTO PARCHI GEOMINERARI – PROPOSTA DI LEGGE (Alessandra Casini)

Negli ultimi cinquant'anni molte attività produttive situate in territori geograficamente marginali hanno subito una graduale contrazione fino al definitivo abbandono; un esempio rappresentativo di questo processo è costituito dalle attività connesse con l'industria mineraria, comparto pressoché scomparso dal panorama produttivo nazionale. Si è conclusa quindi una storia produttiva che ha attraversato i millenni e segnato le trasformazioni sociali, dall'antichità fino alla fine del '900.

Giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture legate alla produzione industriale, insediamenti umani e paesaggi che conservano le testimonianze della lavorazione delle risorse minerarie racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare mentre l'equilibrio ambientale, connesso con la messa in sicurezza delle miniere e al contempo con la tutela dei beni minerari, non deve rischiare di essere compromesso.

E' necessaria quindi la definizione di un quadro legislativo finalizzato alla conoscenza approfondita del patrimonio minerario, del contesto geologico in cui è inserito e alla predisposizione degli strumenti propri della tutela e della valorizzazione.

Fino ad oggi, in mancanza di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione del patrimonio geominerario.

In alcuni casi sono state le regioni a promuovere azioni di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso con lo scopo di suscitare processi di recupero turistico-culturale,

Nel corso degli anni ottanta e novanta del secolo scorso, ad esempio, la regione Toscana, con la collaborazione delle università presenti sul territorio regionale, ha promosso un'importante ricognizione dei siti minerari e mineralogici finalizzata alla sensibilizzazione delle comunità locali sulla consistenza e sull'importanza di questo patrimonio. La regione Sardegna, con la collaborazione dell'Ente minerario sardo, in occasione della Conferenza generale dell'Unesco tenutasi a Parigi nel novembre 1997, ha proposto l'inserimento del parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nella rete mondiale dei geositi e dei geoparchi.

Nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate, inoltre, iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero e di valorizzazione di tipo culturale.

Queste iniziative si concretizzano in una pluralità di modelli diversi in assenza di un quadro legislativo nazionale di riferimento che ne potesse orientare forme organizzative e strumenti operativi e che riconoscesse il valore culturale delle testimonianze delle attività minerarie; Soltanto nel 2004, con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i siti minerari d'interesse storico ed etnoantropologico sono stati indicati tra i beni culturali da tutelare (articolo 10, comma 4, lettera h).

La mancanza, però, di un quadro conoscitivo specifico da parte degli organi statali di questo settore fa sì che ancora oggi, a distanza di dieci anni dall'approvazione del citato codice, pochissimi siano stati i beni e i siti effettivamente vincolati.

Negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, quattro parchi di carattere «minerario»:

- il Parco tecnologico archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002);

- il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005);
- il Parco museo delle miniere dell'Amiata (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002);
- il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001).

E' necessario non trascurare che uno degli obiettivi prioritari dei parchi sopracitati è stato quello di promuovere e realizzare la messa in sicurezza, il recupero dei manufatti e la tutela ambientale dei siti minerari dismessi.

Non va infatti dimenticato che, in molte occasioni, l'istituzione di un parco minerario nasce da una complessa e lunga azione di recupero e bonifica di un ex sito produttivo. La valorizzazione di un bene culturale, testimonianza di un'attività produttiva impattante con l'ambiente diviene così ripristino ambientale e si accompagna ad una nuova consapevolezza rispetto al valore delle peculiarità paesaggistiche, geologiche, ambientali e faunistiche di un territorio.

Oltre a questo, i parchi geominerari hanno un ruolo importante anche nella tutela e valorizzazione del patrimonio geologico che è il contesto primario nel quale si è potuta sviluppare la formazione dei giacimenti minerari e quindi il successivo sfruttamento di tali geo risorse da parte dell'uomo. La tutela e la valorizzazione della geodiversità, quindi, è un concetto intrinseco all'interno del contesto dei parchi geominerari.

Tanto è che sia il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento Geoparchi Mondiali dell'UNESCO.

Tali parchi, quindi sono diventati un efficace strumento di governance soprattutto rispetto al loro ruolo nella valorizzazione dei beni minerari e del patrimonio geologico, complice una rinnovata e moderna interazione sostenibile fra uomo ed ambiente.

Ad esempio nel 2014 il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ha ottenuto la Carta Europea del Turismo Sostenibile di Europarc Federation a testimonianza della capacità di questa tipologia di parchi di farsi promotori di politiche di sviluppo sostenibile per i propri territori.

I parchi minerari, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi (Legge 394 del 1991), concepita per la tutela delle aree protette intese sostanzialmente come luoghi per la conservazione degli elementi naturali e della biodiversità: paesaggi, beni forestali, aree umide, fauna.

Anche se da una prima analisi tali tipologie di siti, sembrerebbero escludere, concettualmente, gli assetti territoriali scaturiti da attività produttive di tipo minerario, nate per interessi di natura economica e che hanno concorso in modo spesso dirompente ad alterare la «naturalità» del territorio, in realtà dopo una approfondita riflessione si può affermare che con un'accezione più ampia di quella connessa alla sola naturalità dei beni protetti, possono tuttavia configurarsi come paesaggi antropizzati che meritano di essere tutelati per il loro valore storico, ma anche per l'originalità e la straordinarietà del paesaggio minerario connesso con le trasformazioni ambientali che questo ha generato nel territorio. Il paesaggio minerario è anche strettamente connesso e difficilmente separabile dal patrimonio geologico e dal concetto di geodiversità.

Le attuali leggi istitutive dei parchi minerari mostrano evidenti limiti poiché non consentono la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco.

I parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela del patrimonio geominerario, paesaggistico per il quale sono stati istituiti.

Oltre a colmare la lacuna normativa dei parchi minerari, il pieno riconoscimento di tali parchi quali parchi nazionali all'interno di una legge ad hoc, consentirebbe a tali istituzioni di dotarsi di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato.

Al fine di permettere quanto sopra descritto, si chiede:

- **il riconoscimento**, in via prioritaria e di concerto con gli enti locali e le comunità territoriali di riferimento, dei parchi minerari ovvero Parco tecnologico archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna **a parchi nazionali geominerari ai sensi di una Legge ad hoc**, trasformando i relativi consorzi in enti parco, incentivando l'approvazione di uno statuto comprensivo delle funzioni, delle modalità di designazione degli organismi dirigenti, degli strumenti normativi e di programmazione, e dell'individuazione dei divieti per attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati;

- **l'assicurazione** ai parchi geominerari nazionali riconosciuti, nel rispetto dell'ottimizzazione e della salvaguardia del bilancio dello Stato, **di risorse economiche e strutturali stabili** capaci di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi.

PROPOSTA

TITOLO II

Art. 1 - Finalità

1. La presente legge detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione dei parchi geominerari al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e minerario del Paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio geominerario le formazioni, geologiche, geomorfologiche e mineralogiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale e il patrimonio minerario costituito da strutture ed infrastrutture di superficie e del sottosuolo connesse con l'attività mineraria di natura materiale e immateriale di interesse storico e artistico (edifici storici, archivi, impianti minerari, aree archeologiche, archivi, archivi minerari, archivi di memoria orale).

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche (geositi),

del paesaggio geologico, del patrimonio minerario materiale e immateriale (archeologico, storico, architettonico, antropologico)

b) applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree dei parchi geominerari. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive sostenibili.

5. Nella tutela e nella gestione dei parchi geominerari, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 2 - Istituzione dei parchi geominerari

1. I parchi geominerari individuati e delimitati istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sentita la Regione.

2. Qualora il parco geominerario interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco geominerario il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

Art. 3 - Ente parco

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori del conti;

d) la Comunità del parco. .

Art. 4- Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo lo 1 e il rispetto delle

caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. In particolare sono soggetti a divieto e/o a regolamentazione :

- a) il danneggiamento delle formazioni rocciose e mineralogiche,
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali
- c) il danneggiamento del patrimonio minerario

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Comunità del Parco, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 5 - Piano per il parco

1. La tutela dei valori geologici e minerari è affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sul patrimonio geologico minerario in genere

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) aree nelle quali l'ambiente è conservato nella sua integrità;

da definire....

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

Art. 6 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni.